

**STATUTO SOCIALE DEL
GRUPPO INTERPROFESSIONALE di
RIABILITAZIONE in NEUROPSICOLOGIA
(G.I.R.N.)**

21.11.08

INDICE

INDICE.....	1
Art. 1 – Costituzione del GIRN.....	4
A. NORME GENERALI.....	4
Art. 2 – Finalità del GIRN.....	4
Art. 3 – Associati.....	4
Art. 4 – Modalità di realizzazione degli scopi statutari.....	4
Art. 5 – Durata e scioglimento dell’Associazione.....	5
Art. 6 – Organi e cariche elettive	5
Art. 7 – Denominazione e simbolo.....	5
B. SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA.....	6
SOCI.....	6
Art. 8 – Tipologie di soci	6
Art. 9 – Soci attivi e soci inattivi.....	6
Art. 10 – Soci fondatori.....	6
Art. 11 – Soci ordinari.....	7
Art. 12 – Soci onorari	8
Art. 13 – Soci in formazione	8
Art. 14 – Soci sostenitori.....	9
QUOTA ASSOCIATIVA	9
Art. 15 – Definizione della quota associativa	9
Art. 16 –Termini di versamento della quota associativa.....	9
C. ASSEMBLEE DEI SOCI.....	10
ASSEMBLEA ORDINARIA.....	10
Art. 17 – Convocazione dell’Assemblea Ordinaria	10
Art. 18 – Costituzione, validità e conduzione dell’Assemblea Ordinaria.....	10
Art. 19 – Funzioni specifiche dell’Assemblea Ordinaria.....	10
Art. 20 – Diritto di voto in Assemblea Ordinaria.....	11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA	11
Art. 21 – Convocazione e conduzione dell’Assemblea Straordinaria.....	11
Art. 22 – Funzioni specifiche dell’Assemblea Straordinaria	11
Art. 23 – Diritto di voto in Assemblea Straordinaria	11
D. CONSIGLIO DIRETTIVO	12

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	12
Art. 24 – Ufficio di Presidenza.....	12
Art. 25 – Consiglieri Direttivi eletti	12
Art. 26 – Past President	12
Art. 27 – Future President	12
Art. 28 – Altri partecipanti al Consiglio Direttivo con funzioni consultive.....	12
INSEDIAMENTO E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	13
Art. 29 – Insediamento	13
Art. 30 – Durata.....	13
FUNZIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	13
Art. 31 – Funzioni del Consiglio Direttivo	13
Art. 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo.....	14
Art. 33 – Votazioni nel Consiglio Direttivo	14
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	14
Art. 34 – Elezione ordinaria dei componenti del Consiglio Direttivo	14
Art. 35 – Modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo	14
Art. 36 – Candidature al Consiglio Direttivo	15
Art. 37 – Criteri di rieleggibilità dei Consiglieri Direttivi eletti	15
DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIRETTIVI.....	15
Art. 38 – Decadenza dalla carica dei Consiglieri Direttivi	15
Art. 39 – Sostituzione ed elezione straordinaria dei Consiglieri Direttivi	15
E. UFFICIO DI PRESIDENZA.....	16
COMPONENTI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA	16
Art. 40 – Composizione dell’Ufficio di Presidenza	16
Art. 41 – Presidente	16
Art. 42 – Vicepresidente.....	16
Art. 43 – Segretario	17
Art. 44 – Tesoriere	17
FUNZIONI E MODALITA’ OPERATIVE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA	18
Art. 45 – Funzioni dell’Ufficio di Presidenza	18
Art. 46 – Modalità operative dell’Ufficio di Presidenza.....	18
ELEZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA	19
Art. 47 – Elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario.....	19
Art. 48 – Modalità di elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario.....	19
Art. 49 – Candidature alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.....	19
Art. 50 – Elezione del Tesoriere.....	20
Art. 51 – Criteri di rieleggibilità per i componenti dell’Ufficio di Presidenza.	20
F. ALTRE CARICHE ELETTIVE	20
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	20
Art. 52 – Composizione ed elezione del Collegio dei Revisori dei Conti	20
Art. 53 – Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti	20
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	20
Art. 54 – Costituzione ed elezione del Collegio dei Probi Viri.....	20

Art. 55 – Funzioni del Collegio dei Probi Viri.....	21
Art. 56 – Consultazione e deliberazioni all’interno del Collegio dei Probi Viri.....	21
Art. 57 – Sostituzione di componenti del Collegio dei Probi Viri	21

G. SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI E SEZIONI SPECIALI21

Art. 58 – Funzioni e costituzione delle Sezioni	21
Art. 59 – Coordinatore di Sezione.....	22

H. LIBRI SOCIALI, NORME FINANZIARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....22

Art. 60 – Libri sociali	22
-------------------------------	----

NORME FINANZIARIE..... 22

Art. 61 – Patrimonio ed entrate del GIRN	22
Art. 62 – Deposito dei fondi.....	23
Art. 63 – Esercizio finanziario e bilanci.....	23
Art. 64 – Bilancio consuntivo	23

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE 23

Art. 65 – Modalità di scioglimento e liquidazione.....	23
Art. 66 – Proprietà della denominazione e simbolo in caso di scioglimento e liquidazione	23

I. VARIAZIONI STATUTARIE.....23

Art. 67 – Variazioni statutarie	23
Art. 68 – Richiesta di modifica dello Statuto	Errore. Il segnalibro non è definito.

J. NORME TRANSITORIE E FINALI24

I.....	24
II	24
III.....	24
IV.....	24

Art. 1 – Costituzione del GIRN

E' costituita l'Associazione con finalità Tecnico-Scientifiche "Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in Neuropsicologia" (GIRN), con sede legale presso lo "Studio Francesco CdL Landi" sito in Piazza Travaglio 7 a Ferrara. Essa agisce nell'ambito delle vigenti leggi italiane e comunitarie.

A. NORME GENERALI

Art. 2 – Finalità del GIRN

Il GIRN è un'Associazione a fini non di lucro che si propone di promuovere il miglioramento della qualità della Riabilitazione della Persona con disturbi neuropsicologici acquisiti.

Per conseguire tale obiettivo il GIRN si propone di sviluppare iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento degli specialisti, alla preparazione di protocolli e linee guida, alla crescita della ricerca scientifica nel campo delle metodiche, tecniche e procedure delle attività abilitative e riabilitative nell'ambito delle funzioni cognitive oggetto di studio della neuropsicologia. L'attività del GIRN è coordinata con gli interventi delle istituzioni pubbliche e private, e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.

Il GIRN afferma la propria indipendenza da ideologie politiche o da confessioni religiose. Respinge in assoluto qualsiasi discriminazione per motivi di: religione, opinione politica, sesso, razza, condizioni personali e sociali.

Art. 3 – Associati

Il GIRN si propone come Associazione Interprofessionale con finalità Tecnico Scientifiche che auspica l'adesione di tutte le professioni e di tutti gli studiosi interessati alla Riabilitazione in Neuropsicologia. Potranno pertanto iscriversi al GIRN medici, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori, infermieri, ed ogni altra figura professionale che sia coinvolta nella Riabilitazione della persona con Disordini Neuropsicologici. Potranno aderire come Soci in Formazione anche i neo-laureati e gli studenti. Potrà aderire al GIRN, in qualità di Socio Sostenitore, chiunque voglia promuovere le finalità statutarie dell'Associazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono specificati nel Regolamento Interno dell'Associazione (RIA).

Art. 4 – Modalità di realizzazione degli scopi statuari

Il GIRN si propone di perseguire gli scopi statuari mediante:

1. Programmazione di riunioni scientifiche periodiche dell'intero Gruppo e di eventuali Sezioni , alle quali potranno partecipare su invito anche professionisti esterni, nonché familiari, pazienti, ed altri soggetti;
2. Programmazione di riunioni finalizzate alla ricerca e all'attività scientifica;

3. Organizzazione e partecipazione a progetti di formazione continua, ai quali potranno partecipare anche professionisti esterni all'Associazione, nonché familiari e pazienti;
4. Elaborazione di linee guida;
5. Organizzazione di corsi e convegni scientifici
6. Promozione e partecipazione a ricerche e progetti di miglioramento continuo della qualità nella Riabilitazione della Persona con disturbi neuropsicologici;
7. Produzione di un notiziario GIRN (anche in formato elettronico), quale momento periodico di informazione;
8. Adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità;
9. Collegamento con Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali.

Art. 5 – Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per:

- sopravvenuta mancanza di soci;
- deliberazione di un'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- per motivi contemplati dal Codice Civile.

Art. 6 – Organi e cariche elettive

L'organo centrale dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci.

Le cariche elettive sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Future President;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Proviviri.

Art. 7 – Denominazione e simbolo

a. Denominazione - L'Associazione utilizza come propria denominazione la sigla "GIRN" integrata dalla dicitura "Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in Neuropsicologia".

b. Simbolo - Il logo del GIRN è rappresentato dalla silhouette di una testa bianca che non vede e non parla in quanto penetrata da un cuneo il cui vertice è rivolto verso il basso (la lesione). All'interno si trova una testa più piccola di colore grigio con occhio e bocca semiaperta, ancora vedente e parlante, da cui emerge un altro cuneo con il vertice rivolto verso l'alto (la riabilitazione) e che si propone al precedente come in opposizione graduale, un'opposizione che contrasta la lesione.

B. SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

SOCI

Art. 8 – Tipologie di soci

I Soci del GIRN possono essere:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari;
- in Formazione;
- Sostenitori.

Art. 9 – Soci attivi e soci inattivi

a. Soci Attivi - Si definiscono Soci Attivi del GIRN i Soci Fondatori ed Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota associativa secondo quanto stabilito dagli Art. 15 e Art. 16. I Soci Attivi hanno diritto di voto in Assemblea e hanno facoltà di ricoprire le cariche sociali secondo le norme previste dallo Statuto.

b. Soci Inattivi - Si definiscono Soci Inattivi del GIRN i Soci Fondatori ed Ordinari non in regola con il pagamento della quota di iscrizione e tutti i Soci Onorari, i Soci in Formazione ed i Soci Sostenitori. I Soci Inattivi non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 10 – Soci fondatori

a. Definizione - I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno contribuito alla nascita e alla costituzione dell'Associazione, votandone la costituzione e pagandone la quota per la costituzione formale.

b. Doveri - I Soci Fondatori hanno il dovere di:

- perseguire con il massimo impegno i fini statutari;
- vigilare sul rispetto dello Statuto e dei principi ispiratori dell'Associazione;
- di mantenere attivo un indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni da parte dell'Associazione;
- procedere con regolarità e solerzia al pagamento della quota associativa secondo quanto stabilito dagli Art. 15 e Art. 16, pena il decadimento dei diritti di cui al comma c del presente articolo;

c. Diritti - I Soci Fondatori Attivi hanno diritto:

- di voto in Assemblea;
- di poter essere eletti a tutte le cariche elettive previste dallo Statuto;

d. Decadenza - La qualità di Socio Fondatore decade per:

- dimissione da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima di una riunione del Consiglio Direttivo che ratificherà tale decisione;
- per mancato rinnovo della quota associativa superiore a 3 anni consecutivi;
- per decisione dell'Assemblea Ordinaria presa a maggioranza semplice dopo sospensione pronunciata all'unanimità dal Consiglio Direttivo qualora si ravvisino da parte del Socio Fondatore gravi atti lesivi nei confronti dell'Associazione.

La decadenza dalla qualità di Socio Fondatore, qualunque ne sia la causa, dovrà essere ratificata dal primo Consiglio Direttivo utile e comunicata ai Soci sull'organo di informazione dell'Associazione con indicazione delle motivazioni.

Art. 11 – Soci ordinari

a. Definizione - L'iscrizione al GIRN in qualità di Socio Ordinario è aperta a chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 3 dello Statuto e dal RIA.

La richiesta di iscrizione all'Associazione comporta il pagamento della quota associativa e l'accettazione dei principi ispiratori e dello Statuto dell'Associazione. Le modalità di iscrizione sono descritte nel RIA.

b. Doveri - I Soci Ordinari hanno il dovere di:

- procedere con regolarità al pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti dall'Assemblea dei Soci pena il decadimento dei diritti di cui al comma c;
- mantenere attivo un indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni da parte dell'Associazione;
- rispettare lo Statuto e i principi ispiratori dell'Associazione.

c. Diritti - I Soci Ordinari Attivi hanno diritto:

- di voto in Assemblea;
- di accedere a tutte le cariche elettive previste dallo Statuto;

d. Decadenza - La qualità di Socio Ordinario decade per:

- dimissione da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima di una riunione del Consiglio Direttivo che ratificherà tale decisione;
- per mancato rinnovo della quota associativa superiore a 3 anni consecutivi;
- per decisione dell'Assemblea Ordinaria presa a maggioranza semplice dopo sospensione pronunciata all'unanimità dal Consiglio Direttivo qualora si ravvisino da parte del Socio Ordinario gravi atti lesivi nei confronti dell'Associazione.

Il decadimento dalla qualità di Socio Ordinario, qualunque ne sia la causa, dovrà essere ratificata dal primo Consiglio Direttivo utile e comunicata ai Soci sull'organo di informazione dell'Associazione con indicazione delle motivazioni.

Art. 12 – Soci onorari

a. Definizione - Possono essere riconosciuti Soci Onorari coloro che si siano particolarmente distinti per la loro attività di studio, di ricerca e di impegno sociale nell'ambito della Riabilitazione della Persona con disordini Neuropsicologici. La nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea a maggioranza significativa.

b. Doveri - I Soci Onorari hanno il dovere di rispettare lo Statuto e i principi ispiratori dell'Associazione.

c. Diritti - I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale di iscrizione. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche elettive.

d. Decadenza - La qualità di Socio Onorario è a tempo indeterminato. Essa decade per:

- dimissione da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima di una riunione del Consiglio Direttivo che ratificherà tale decisione;
- per decisione dell'Assemblea Ordinaria presa a maggioranza semplice dopo sospensione pronunciata all'unanimità dal Consiglio Direttivo qualora si ravvisino da parte del Socio Onorario gravi atti lesivi nei confronti dell'Associazione.

Il decadimento dalla qualità di Socio Onorario, qualunque ne sia la causa, dovrà essere ratificata dal primo Consiglio Direttivo utile e comunicata ai Soci sull'organo di informazione dell'Associazione con indicazione delle motivazioni.

Art. 13 – Soci in formazione

a. Definizione - L'iscrizione al GIRN in qualità di Socio in Formazione è aperta a chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 3 dello Statuto e dal RIA.

La richiesta d'iscrizione all'Associazione comporta il pagamento della quota associativa e l'accettazione dei principi ispiratori e dello Statuto dell'Associazione. Le modalità di iscrizione sono descritte nel RIA.

b. Doveri - I Soci in Formazione hanno il dovere di:

- procedere con regolarità al pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti dall'Assemblea dei Soci pena il decadimento dello status associativo;
- mantenere attivo un indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni da parte dell'Associazione;
- rispettare lo Statuto e i principi ispiratori dell'Associazione.

c. Diritti - I Soci in Formazione non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche elettive.

d. Decadenza - La qualità di Socio in Formazione decade per:

- dimissione da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima di una riunione del Consiglio Direttivo che ratificherà tale decisione;
- perdita dei requisiti descritti dal RIA per l'iscrizione come socio in Formazione
- mancato rinnovo della quota associativa superiore ad un anno;

- decisione dell'Assemblea Ordinaria presa a maggioranza semplice dopo sospensione pronunciata all'unanimità dal Consiglio Direttivo qualora si ravvisino da parte del Socio in Formazione gravi atti lesivi nei confronti dell'Associazione

Il decadimento dalla qualità di Socio in Formazione, qualunque ne sia la causa, dovrà essere ratificata dal primo Consiglio Direttivo utile e comunicata ai Soci sull'organo di informazione dell'Associazione con indicazione delle motivazioni.

Art. 14 – Soci sostenitori

a. Definizione - L'iscrizione al GIRN in qualità di Socio Sostenitore è riconosciuta a chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 3 dello Statuto e dal RIA.

Lo status di Socio Sostenitore è acquisita in seguito all'effettuazione di una libera donazione. La qualità di Socio Sostenitore è acquisita su base annuale ed è rinnovabile.

b. Doveri - I Soci Sostenitori sono tenuti a rispettare lo Statuto e i principi ispiratori dell'Associazione.

c. Diritti - I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche elettive.

d. Decadenza - La qualità di socio sostenitore decade per decisione del Consiglio Direttivo qualora si ravvisino da parte del Socio Sostenitore gravi atti lesivi nei confronti dell'Associazione

Il decadimento dalla qualità di Socio Sostenitore, qualunque ne sia la causa, dovrà essere ratificata dal primo Consiglio Direttivo utile e comunicata ai Soci sull'organo di informazione dell'Associazione con indicazione delle motivazioni.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 15 – Definizione della quota associativa

I Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci in Formazione sono tenuti al versamento di una quota associativa annua il cui ammontare sarà deciso dal Consiglio Direttivo su indicazione del Tesoriere e ratificato dall'Assemblea, secondo i tempi e le modalità stabilite nel RIA.

Art. 16 – Termini di versamento della quota associativa

La quota associativa deve essere versata entro i termini specificati nel RIA pena la decadenza dallo status di Socio Attivo e l'acquisizione dello status di Socio Inattivo, come stabilito nell'Art. 9.

C. ASSEMBLEE DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- viene convocata annualmente, secondo le modalità previste dal RIA;
- viene convocata dal Presidente, in seguito a decisione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo, tramite comunicazione sull'organo ufficiale di informazione dell'Associazione ed invito spedito tramite email almeno 60 giorni prima della data fissata per la convocazione (fa fede la data di invio della email). In sede di avviso dovrà essere indicato l'ordine del giorno provvisorio.

Art. 18 – Costituzione, validità e conduzione dell'Assemblea Ordinaria

a. Costituzione - L'Assemblea Ordinaria dei Soci è costituita dai Soci Fondatori e Ordinari. I Soci Onorari, in Formazione e Sostenitori, possono partecipare all'assemblea Ordinaria dei soci, ma non hanno diritto di voto come stabilito, rispettivamente, dagli Art. 12, Art. 13 e Art. 14.

b. Validità - L'Assemblea è valida:

- in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci Attivi;
- in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata) se è presente il 10% dei Soci Attivi

c. Conduzione - L'Assemblea dei Soci è presieduta, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di indisponibilità anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta, in ordine di preferenza, dal Past President, dal Segretario, dal Tesoriere o, infine, da un altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Funzioni specifiche dell'Assemblea Ordinaria

Funzioni specifiche dell'Assemblea dei Soci sono:

- l'elezione a maggioranza semplice per alzata di mano, di un Presidente dell'Assemblea, scelto tra i Soci presenti su proposta del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea, che dovrà moderare l'Assemblea stessa, designa un Socio per esercitare la funzione di segretario verbalizzatore, salvo l'intervento di un notaio richiesto dal Consiglio Direttivo quando da questo ritenuto necessario;
- l'approvazione del regolamento dell'Assemblea;
- la deliberazione su argomenti:
 - o posti all'ordine del giorno, i quali possono essere:
 - la discussione e la eventuale ratifica delle linee programmatiche generali del GIRN proposte dal Consiglio Direttivo;
 - la ratifica dell'ammontare della quota associativa per l'anno successivo proposte dal Consiglio Direttivo, come disposto dall'Art. 15;
 - l'approvazione dei bilancio consuntivo e preventivo;

- non contemplati nell'ordine del giorno, ma espressamente richiesti al momento dell'Assemblea, per iscritto alla Presidenza dell'Assemblea stessa da almeno il 10% dei Soci presenti;
- demandati, per competenza, dalle norme dello Statuto Sociale;
- l'elezione, a scrutinio segreto:
 - del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto indicato dagli Art. 34, Art. 36 e Art. 47
 - del collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto indicato nell'Art. 52;
 - del Collegio dei Probi Viri secondo quanto indicato nell'Art. 54;
- la discussione e l'eventuale approvazione di modifiche allo Statuto dell'Associazione, secondo quanto stabilito dagli Art. 67 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Art. 20 – Diritto di voto in Assemblea Ordinaria

Il diritto di voto in Assemblea è garantito esclusivamente ai Soci Attivi. Il Socio Attivo che sia impossibilitato a partecipare in prima persona ai lavori dell'Assemblea ha facoltà di delegare un altro Socio Attivo a rappresentarlo. Il numero massimo di deleghe per ciascun Socio Attivo è pari a due. Le modalità di conferimento delle deleghe sono descritte nel RIA.

L'Assemblea Ordinaria approva le deliberazioni con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria entrano in vigore all'atto dell'approvazione.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 21 – Convocazione e conduzione dell'Assemblea Straordinaria

a. Convocazione - L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta indirizzata al Presidente di almeno il 20% dei Soci Attivi. Le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono le stesse definite dall'Art. 17 del presente Statuto. Qualora si ravvisino motivi di particolare urgenza, il Presidente può convocare l'Assemblea Straordinaria dandone avviso ai Soci, almeno 15 giorni prima, tramite email.

b. Conduzione - Le modalità di conduzione dell'Assemblea Straordinaria sono le medesime specificate per l'Assemblea Ordinaria all'Art. 18.

Art. 22 – Funzioni specifiche dell'Assemblea Straordinaria

Le funzioni specifiche dell'Assemblea Straordinaria sono le medesime dell'Assemblea Ordinaria dei Soci secondo quanto previsto dall'Art. 19.

Art. 23 – Diritto di voto in Assemblea Straordinaria

Le norme per il diritto di voto in Assemblea straordinaria seguono quelle già specificate per l'Assemblea Ordinaria all'Art. 20.

D. CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 – Ufficio di Presidenza

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i componenti dell'Ufficio di Presidenza del GIRN (Art. 40): Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Art. 25 – Consiglieri Direttivi eletti

Sono componenti attivi del Consiglio Direttivo (con diritto di voto) i 6 Consiglieri Direttivi eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità esplicitate negli Art. 34 e Art. 36.

Art. 26 – Past President

Il Past President è il Presidente del mandato precedente e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. In caso di indisponibilità temporanea sia del Presidente che del Vicepresidente, il Past President assume temporaneamente le funzioni di Presidente, coadiuvato dal Segretario che assume temporaneamente le funzioni di Vicepresidente secondo quanto previsto dall'articolo 42. Qualora l'indisponibilità di Presidente e Vice-Presidente sia permanente, il Past President convoca entro 30 giorni dall'assunzione dei poteri un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro 3 mesi dall'assunzione dei poteri per la rielezione di Presidente e Vicepresidente. Il nuovo Presidente e Vicepresidente concludono comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della elezione delle due cariche precedenti..

Art. 27 – Future President

Un anno prima dello scioglimento del Consiglio Direttivo in carica viene eletto il Future President che entrerà a far parte del Consiglio Direttivo in modo da assicurare continuità con la gestione precedente.

Art. 28 – Altri partecipanti al Consiglio Direttivo con funzioni consultive

Possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive ma senza diritto di voto, i componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e gli eventuali esperti nominati dal Consiglio Direttivo.

INSEDIAMENTO E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29 – Insediamento

Il Consiglio Direttivo si insedia durante un'apposita riunione che ha luogo di norma in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria dell'anno successivo alla sua elezione e, in ogni caso, secondo quanto previsto dal RIA.

Art. 30 – Durata

Il Consiglio Direttivo permane in carica per 3 anni dal suo insediamento. Le elezioni per il rinnovo di tutte le sue componenti, incluso l'Ufficio di Presidenza, hanno luogo un anno prima della scadenza del suo mandato.

FUNZIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 31 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci. Esso inoltre decide su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea stessa. Esso collabora con l'Ufficio di Presidenza per la completa realizzazione dei fini istituzionali del GIRN sulla base di programmi approvati dall'Assemblea coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- stabilisce il regolamento interno che disciplina i servizi dell'Associazione (RIA);
- decide in merito alla costituzione e alla revoca delle Sezioni secondo quanto stabilito dagli Art. 58 e Art. 59.
- delibera le norme di assunzione ed in riferimento allo stato giuridico, trattamento economico e quiescenza dell'eventuale personale dipendente della Associazione;
- nomina esperti esterni al fine di collaborare al raggiungimento dei fini istituzionali del GIRN. Tali esperti non facenti parte del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo su richiesta del Consiglio Direttivo stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.
- definisce le linee programmatiche generali del GIRN da proporre all'Assemblea dei Soci;
- formula proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- su indicazione del Tesoriere fissa la quota sociale annua da sottoporre ad approvazione all'Assemblea dei Soci;
- su indicazione del Tesoriere predispone bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in, sua assenza, da chi ne assume le funzioni secondo quanto previsto dagli Art. 42 e Art. 26 dello Statuto.

Art. 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o in seguito alla richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti o dal 20% dei Soci Attivi. Si prevede un numero di riunioni del Consiglio Direttivo non inferiore a tre per anno solare.

Affinché la convocazione del Consiglio sia valida è necessaria la presenza di almeno la metà più uno del totale dei Consiglieri Direttivi.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di presenti, il Presidente scioglie la seduta dopo averla riconvocata in altra data.

Art. 33 – Votazioni nel Consiglio Direttivo

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti consecutivamente per un altro triennio in misura non eccedente i 2/3 del numero totale dei Consiglieri. Qualora si presentassero come candidati più dei 2/3 dei Consiglieri uscenti, verrà data precedenza ai Consiglieri con maggiore anzianità di iscrizione al GIRN.

Art. 34 – Elezione ordinaria dei componenti del Consiglio Direttivo

L'elezione ordinaria dei componenti del Consiglio Direttivo avviene a maggioranza semplice nel contesto dell'Assemblea Ordinaria un anno prima del loro effettivo insediamento e con cadenza triennale.

Risulteranno eletti i sei candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al GIRN.

In caso di rinuncia di uno o più vincitori dell'elezione entro trenta giorni, il Presidente provvederà a convocare i candidati non eletti (in ordine decrescente di votazione) purchè abbiano ricevuto almeno un voto nella votazione che ha eletto il Consiglio in carico.

Art. 35 – Modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo

L'elezione ordinaria o straordinaria dei Consiglieri Direttivi avviene per mezzo di schede, munite del timbro dell'Associazione e vidimate dal Segretario dell'Assemblea. Ogni elettore può esprimere da 4 a 7 preferenze, secondo quanto riportato nel RIA. Lo spoglio delle schede sarà eseguito da due scrutatori eletti dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente dell'Assemblea, che ne proclamerà il risultato alla fine dell'adunanza.

Art. 36 – Candidature al Consiglio Direttivo

La candidatura a membro del Consiglio Direttivo è individuale e può essere avanzata da tutti i Soci Fondatori e Ordinari Attivi iscritti all'Associazione da almeno due anni. Le candidature vanno presentate per iscritto al Presidente del GIRN almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria. L'Ufficio di Presidenza predispose un elenco alfabetico dei candidati che verrà inviato via email a tutti i Soci con diritto di voto e che sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni.

Art. 37 – Criteri di rieleggibilità dei Consiglieri Direttivi eletti

I Consiglieri potranno essere eletti consecutivamente per non più di due mandati e in misura non eccedente i 2/3 del numero totale dei Consiglieri. Qualora si presentassero come candidati più dei 2/3 dei Consiglieri uscenti, verrà data precedenza ai Consiglieri con maggiore anzianità di iscrizione al GIRN.

DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIRETTIVI

Art. 38 – Decadenza dalla carica dei Consiglieri Direttivi

I Consiglieri Direttivi decadono dalla loro carica per:

- dimissione da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima di una riunione del Consiglio Direttivo che ratificherà tale decisione;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- assenza ingiustificata per 2 riunioni anche non consecutive o per un numero di assenze giustificate pari alla metà più una delle riunioni del Consiglio Direttivo svolte nell'anno solare
- decisione dell'Assemblea Ordinaria presa a maggioranza semplice dopo sospensione pronunciata all'unanimità dal Consiglio Direttivo qualora si ravvisino da parte del Consigliere Direttivo gravi atti lesivi nei confronti dell'Associazione;
- decesso del Consigliere Direttivo.

Art. 39 – Sostituzione ed elezione straordinaria dei Consiglieri Direttivi

Qualora, per qualsivoglia motivo, un membro del Consiglio Direttivo decada dalla sua carica, il Presidente convoca a sostituirlo il primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere Direttivo purchè abbia ricevuto almeno un voto nella votazione che ha eletto il Consiglio in carica. In caso di indisponibilità del convocato, il Presidente procede a convocare i successivi candidati non eletti (in ordine decrescente di votazione) purchè abbiano ricevuto almeno un voto nella votazione che ha eletto il Consiglio in carica. In caso di non disponibilità di candidati non eletti validi o di esaurimento della lista, il Presidente provvede ad informare i Soci della necessità di procedere alla elezione straordinaria di un

nuovo Consigliere Direttivo nel corso della successiva Assemblea ordinaria secondo le modalità stabilite dall'Art. 35 e Art. 36

E. UFFICIO DI PRESIDENZA

COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 40 – Composizione dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Art. 41 – Presidente

a. Funzioni - Il Presidente è il rappresentante ufficiale dell'Associazione e il Suo legale rappresentante anche in giudizio. Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati, per competenza, all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo, ed è investito di tutte le facoltà miranti al raggiungimento dei fini statutari. In particolare, il Presidente:

- convoca le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie e le presiede fino alla nomina del presidente dell'Assemblea;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo in contatto tramite il Segretario, con le eventuali Sezioni, Gruppi di Lavoro e Commissioni.
- può delegare, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, un socio GIRN a rappresentare l'Associazione in particolari contesti.

b. Elezione - Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dagli Art. 47, Art. 48 e Art. 49.

c. Sostituzione - In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni. L'avvicendamento delle cariche verrà ufficializzato nella successiva riunione del Consiglio Direttivo e successivamente comunicato ai Soci per iscritto. Il nuovo Presidente conclude comunque il proprio mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 42 – Vicepresidente

a. Funzioni - Il Vicepresidente assume, in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le sue funzioni.

b. Elezione - Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei secondo quanto previsto dagli Art. 47, Art. 48 e Art. 49.

c. Sostituzione - In tutti i casi di impedimento del Vicepresidente, le sue funzioni sono assunte *pro tempore* dal Segretario. In caso di dimissioni o di impedimento del Vicepresidente di durata superiore a 6 mesi o qualora quest'ultimo sia chiamato ad assumere permanentemente le funzioni di Presidente secondo quanto previsto dal *comma c* dell'Art. 41 presente articolo, sarà necessario procedere alla elezione di un nuovo Vicepresidente nel corso della successiva Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) da tenersi entro 3 mesi dall'avvicendamento delle cariche. Il nuovo Vicepresidente eletto concluderà comunque il proprio mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 43 – Segretario

a. Funzioni - Il Segretario dispone tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione, secondo le direttive del Presidente. Ne cura l'attuazione con la collaborazione degli altri Consiglieri Direttivi.

In particolare, il Segretario:

- espleta una funzione di collegamento tra l'Ufficio di Presidenza, i Consiglieri Direttivi, gli organi dell'Associazione ed i Soci;
- gestisce le procedure relative alle richieste di iscrizione;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- segue la regolare tenuta dei libri Sociali e della corrispondenza.
- tiene in collaborazione con il Tesoriere lo schedario generale dei Soci

L'attività del Segretario si può avvalere della collaborazione di altri Consiglieri Direttivi, di altri Soci e/o di una Segreteria Amministrativa, affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttivo.

b. Elezione - Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dagli Art. 47, Art. 48 e Art. 49.

c. Sostituzione - In tutti i casi di impedimento del Segretario, le sue funzioni sono assunte *pro tempore* dal Tesoriere. In caso di dimissioni o di impedimento del Segretario in carica sarà necessario procedere alla elezione di un nuovo Segretario nel corso della successiva Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) da tenersi entro 3 mesi dall'avvicendamento delle cariche. Il nuovo Segretario concluderà comunque il proprio mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 44 – Tesoriere

a. Funzioni - Il Tesoriere:

- custodisce ed amministra, su indicazione del Consiglio Direttivo, i fondi Sociali ed i beni del GIRN;
- collabora con il Segretario alla tenuta dello schedario generale dei Soci;
- controlla il pagamento delle quote associative;
- registra le entrate e le uscite;

- esprime parere consultivo per quanto attiene agli aspetti economici delle attività dell'Associazione, inclusa la proposta della quota associativa annuale e la proposta della quota di partecipazione ai corsi di formazione;
- elabora i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- effettua i pagamenti che si rendano necessari e che siano autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'attività del Tesoriere si può avvalere della collaborazione di altri Consiglieri Direttivi, di altri Soci e/o di una Segreteria Amministrativa, affidata di norma ad un'organizzazione esterna, proposta dal Tesoriere ed approvata dal Consiglio Direttivo.

b. Elezione - Il Tesoriere viene eletto con le modalità previste dall'Art. 50

c. Sostituzione – In caso di impedimento del Tesoriere in carica, le sue funzioni sono assunte *pro tempore* dal Segretario. In caso di dimissioni o di impedimento del Tesoriere, sarà necessario procedere alla elezione di un nuovo Tesoriere secondo le modalità stabilite dall'Art. 50. Il nuovo Tesoriere concluderà comunque il proprio mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica. Il Consigliere Direttivo che assume la carica di nuovo Tesoriere verrà sostituito secondo quanto previsto dall'Art. 39.

FUNZIONI E MODALITÀ OPERATIVE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 45 – Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza su delega del Consiglio Direttivo e su tematiche specifiche individuate dal Consiglio Direttivo stesso, ha facoltà di predisporre tutti gli atti necessari all'evoluzione del processo fino alla successiva discussione e ratifica in Consiglio Direttivo.

In via di motivata urgenza e previa informazione del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza può assumere provvedimenti deliberativi indifferibili ed indispensabili al corretto e fluido funzionamento dell'Associazione, da sottoporre successivamente alla ratifica degli organi statutari competenti nella prima riunione utile successiva.

Art. 46 – Modalità operative dell'Ufficio di Presidenza

a. Modalità di comunicazione e di riunione – L'Ufficio di Presidenza svolge primariamente le proprie funzioni mediante contatto diretto telefonico e/o via email. In casi particolari, l'Ufficio di Presidenza si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno due dei suoi membri. La data della convocazione viene decisa dal Presidente sulla base delle disponibilità individuali fornite dai componenti dell'Ufficio di Presidenza in modo da assicurare la partecipazione di tutti e 4 i suoi componenti.

b. Modalità di deliberazione - L'Ufficio di Presidenza è responsabile all'unanimità e non individualmente della propria attività nei confronti del Consiglio Direttivo. Affinché una deliberazione sia considerata valida, essa deve essere sottoscritta da tutti e quattro i suoi componenti. Qualora, su

tematiche specifiche, non si raggiunga l'unanimità all'interno dell'Ufficio di Presidenza, la tematica dovrà essere discussa e votata in Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'Art. 33.

c. Partecipazione di soggetti esterni - È facoltà del Presidente invitare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza persone la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. L'Ufficio di Presidenza può avvalersi inoltre di consulenti esterni o interni per progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti e dei relativi costi.

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 47 – Elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario avviene a maggioranza semplice nel contesto dell'Assemblea Ordinaria un anno prima del loro effettivo insediamento e con cadenza triennale.

Risulterà eletto in ciascuna delle 3 cariche il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al GIRN. Nel caso in cui uno stesso candidato risultasse eletto per più di una carica (ad esempio Presidente e Vicepresidente o Segretario), dovrà rinunciare ad una delle due cariche a sua scelta.

In caso di rinuncia del vincitore dell'elezione, la carica sarà assunta dal primo dei non eletti.

Art. 48 – Modalità di elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario

L'elezione di Presidente, Vicepresidente e Segretario avviene per mezzo di schede munite del timbro dell'Associazione e vidimate dal Segretario dell'Assemblea. Può essere espressa una singola preferenza per ciascuna delle tre cariche. Lo spoglio delle schede sarà eseguito da due scrutatori eletti dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente dell'Assemblea, che ne proclamerà il risultato alla fine dell'adunanza.

Art. 49 – Candidature alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario

La candidatura alle cariche della Presidenza è individuale e può essere avanzata da tutti i Soci Attivi Fondatori e Ordinari. Questi ultimi dovranno essere stati iscritti al GIRN da almeno 3 anni consecutivi.

La candidatura non può essere avanzata se il candidato non è in regola con l'iscrizione all'Associazione. Le candidature vanno presentate per iscritto al Presidente del GIRN almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria. L'Ufficio di Presidenza predispone un elenco alfabetico dei candidati che verrà inviato via email a tutti i Soci con diritto di voto e che sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni.

Art. 50 – Elezione del Tesoriere.

Il Tesoriere viene eletto a maggioranza semplice in seno ai Consiglieri eletti dall'Assemblea nel corso della prima seduta del Consiglio Direttivo di nuova elezione.

Art. 51 – Criteri di rieleggibilità per i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

a. Presidente e Vicepresidente - Le cariche di Presidente e Vice-Presidente del GIRN non sono rinnovabili consecutivamente e senza che siano trascorsi almeno 5 anni dall'elezione precedente.

b. Segretario e Tesoriere - Il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili consecutivamente, ma non oltre due mandati.

F. ALTRE CARICHE ELETTIVE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 52 – Composizione ed elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti nell'Assemblea nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Le modalità per la loro elezione sono le medesime dei Consiglieri Direttivi, come specificato negli Art. 34 e Art. 35. Essi non sono rieleggibili consecutivamente.

Art. 53 – Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria dell'Associazione. In particolare, i Revisori dei Conti:

- hanno potere di revisione e di ispezione contabile;
- controfirmano, approvandone la regolarità, il bilancio consuntivo e preventivo;
- partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente; in tale sede hanno facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni;
- presentano all'Assemblea dei Soci una relazione finanziaria scritta sulla gestione conclusa.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 54 – Costituzione ed elezione del Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci eletti dall'Assemblea tra i Soci che non hanno alcuna carica all'interno dell'Associazione. Essi vengono eletti nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. I tre Probiviri vengono eletti dall'Assemblea su scheda separata sulla base di una

lista di cinque nomi proposti dal Consiglio Direttivo uscente. I membri del Collegio dei Probiviri eletti rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili consecutivamente ma non oltre due mandati.

Art. 55 – Funzioni del Collegio dei Probi Viri

Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono:

- dirimere eventuali controversie in merito alle attività espletate dai Soci in nome o per conto dell'Associazione, tenendo conto dei principi di tutela dell'Associazione, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività Societaria, applicando per quanto possibile le norme del presente Statuto e le leggi vigenti;
- esprimere parere vincolante su qualsiasi proposta di modifica del RIA avanzata dal Consiglio Direttivo;
- esprimere parere vincolante su qualsiasi proposta di modifica dello Statuto avanzata dal Consiglio Direttivo prima della presentazione delle stesse all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- esprimere parere consultivo in merito a questioni etiche rilevanti per l'Associazione dietro richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 56 – Consultazione e deliberazioni all'interno del Collegio dei Probi Viri

a. Consultazione - Il Collegio dei Probiviri può essere interpellato:

- qualora si ravvisino irregolarità nelle attività dell'Associazione da qualunque Associato o dal Consiglio Direttivo stesso;
- obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo nel caso di proposte di modifiche del RIA o dello Statuto o per dirimere questioni etiche rilevanti per l'Associazione.

b. Deliberazioni - Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno prese *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e saranno vincolanti ed inappellabili per tutti i Soci..

Art. 57 – Sostituzione di componenti del Collegio dei Probi Viri

Qualora il numero dei membri del Collegio dei Probiviri diventi inferiore a 3, il Consiglio Direttivo nomina il sostituto proboviro provvisoriamente fino alla successiva Assemblea dove si procederà a nuova elezione. L'elezione del nuovo proboviro avverrà mediante voto dei Soci Attivi su proposta di due nomi indicati dal Consiglio Direttivo.

G. SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI E SEZIONI SPECIALI

Art. 58 – Funzioni e costituzione delle Sezioni

a. Funzioni - In seno al GIRN si possono istituire Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione in Neuropsicologia.

Possono essere istituite inoltre, Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Riabilitazione in Neuropsicologia.

b. Costituzione - La proposta di costituzione di una Sezione può essere avanzata dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci non inferiore a dieci. La costituzione di una Sezione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo e ratificata alla successiva Assemblea Generale dei Soci.

Art. 59 – Coordinatore di Sezione

a. Nomina - Il Consiglio Direttivo nomina tra i Soci facenti parte della Sezione un Coordinatore di sezione.

b. Funzioni - I compiti del Coordinatore e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono indicate nel RIA

c. Doveri - I Coordinatori delle Sezioni sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando da esso convocati per argomenti inerenti alle attività delle sezioni stesse.

H. LIBRI SOCIALI, NORME FINANZIARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 60 – Libri sociali

Vengono istituiti e tenuti aggiornati:

- un libro dei Soci;
- un libro cassa;
- un libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- un libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- un libro degli inventari;
- un libro dei documenti prodotti.

NORME FINANZIARIE

Art. 61 – Patrimonio ed entrate del GIRN

a. Patrimonio del GIRN. Esso è costituito:

1. Da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno proprietà del GIRN;
2. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

b. Entrate del GIRN. Esse sono determinate da:

1. Quote sociali;
2. Utile derivante da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;
3. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. Dai contributi dello Stato, degli Enti pubblici e privati nonché da quelli dei privati cittadini;

Art. 62 – Deposito dei fondi

I fondi per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati a nome dell'Associazione. I documenti per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere, a firme congiunte.

Art. 63 – Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio con il primo di gennaio e termina con il trentuno dicembre. Per la gestione sociale verranno predisposti dal Consiglio Direttivo un bilancio consuntivo ed un apposito bilancio annuale di previsione, entrambi accompagnati da una relazione del Consiglio Direttivo. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per le spese straordinarie è stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 64 – Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo, dell'esercizio chiuso al trentuno dicembre di ciascun anno, dovrà essere approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e della relazione di approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Segreteria, a disposizione dei Soci, non meno di 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea dei Soci, nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 65 – Modalità di scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire solo su specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci approvata da almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei Soci Attivi. L'Assemblea provvede contestualmente alla nomina di un liquidatore ed indica la destinazione da darsi al patrimonio, sempre nell'ambito degli scopi associativi specifici (C.C. Libro I, Titolo II, Capo II, Art. 31).

Art. 66 – Proprietà della denominazione e simbolo in caso di scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione la denominazione ed il simbolo della stessa restano proprietà dei Soci Fondatori.

I. VARIAZIONI STATUTARIE

Art. 67 – Proposte di modifica dello Statuto

a. Avanzamento delle proposte di modifica dello Statuto. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate da un numero di Soci Attivi non inferiore al 20% dell'elettorato attivo o dai componenti stessi del Consiglio Direttivo.

b. Approvazione del Consiglio Direttivo. Qualsiasi proposta di modifica dello Statuto deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri Direttivi con diritto di voto presenti in due successive riunioni, anche non consecutive.

c. Parere del Collegio dei Probi Viri. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, la proposta di modifica viene inviata al Collegio dei Probi Viri che ha parere vincolante sulle modifiche proposte da emettersi per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora il parere sia negativo, la proposta di modifica viene reinviata al Consiglio Direttivo con invito al soggetto proponente ad accogliere le raccomandazioni del Collegio prima della successiva riproposizione.

d. Trasmissione ai Soci. In seguito a parere positivo da parte del Collegio dei Probi Viri, la proposta di modifica dello Statuto viene inviata ai soci via email almeno 60 giorni prima della data di presentazione in Assemblea.

Art. 68 – Approvazione delle modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto diventano operative solo ed esclusivamente a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci convocate secondo le modalità previste dagli Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 e Art. 23. Per l'approvazione delle modifiche è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci Attivi ed il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Soci Attivi presenti.

J. NORME TRANSITORIE E FINALI

I

Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti lo Statuto Provvisorio del GIRN registrato all'atto della Sua costituzione.

II

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali previste dagli Art. 34, Art. 47, Art. 50, Art. 52 e Art. 54 avranno luogo nel 2010.

III

Le limitazioni alla rieleggibilità delle cariche sociali previste dagli Art. 37 e Art. 51 si considerano operative a tutti gli effetti dal 1 Gennaio 2011.

IV

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile - Libro I° - Titolo II° - Capi II° e III°.